

Welfare. Le domande per usufruire dell'agevolazione devono essere presentate ai municipi

Il bonus-energia chiama i Caf

Allo studio una convenzione quadro per aiutare i Comuni

Valentina Melis

MILANO

Una convenzione-quadro che regoli la collaborazione tra Caf e Comuni per raccogliere le domande presentate dai cittadini allo scopo di ottenere il bonus sulle bollette elettriche destinato alle famiglie disagiate (legge 266/2005, articolo 1, comma 375). È una delle principali misure di sostegno ai Comuni che l'Anci sta mettendo in campo per agevolare la partenza effettiva degli sconti sulle bollette, previsti già dal gennaio 2008, ma non ancora decollati. In pratica, i Caf potrebbero affiancare i cittadini nel predisporre l'autocertificazione relativa ai requisiti economici (per usufruire del bonus è necessario che il nucleo familiare abbia un Isee fino a 7.500 euro), inviare la documentazione al Comune, che verificherà i dati e la trasmetterà a sua volta alla società distributrice di energia elettrica.

«La collaborazione con i Caf - spiega l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano Mariolina Moioli - mi sembra la via ottimale. Hanno una distribuzione capillare sul territo-

ciatino ben oltre il semplice invio delle domande al Comune». Un altro fronte su cui lavorare è quello dell'informazione: «Useremo i 50 sportelli che abbiamo in città - continua l'assessore milanese - e tutte le pubblicazioni del Comune per diffondere la conoscenza di questa agevolazione. I beneficiari, nella gran parte dei casi, sono persone anziane, a cui noi dobbiamo comunicare che esiste la possibilità di risparmiare sulle bollette».

L'Anci dovrebbe pubblicare ogni sul proprio sito (www.ancit.it) una serie di indicazioni operative ai Comuni. Un vademecum che semplifichi la vita alle amministrazioni locali è necessario: la piattaforma informatica che connetterà i Comuni e le società di distribuzione dell'energia elettrica dovrebbe essere operativa dal 2 gennaio, ma la data entro cui presentare le richieste per ottenere la retroattività del bonus al 2008 è fissata al 28 febbraio 2009. In due mesi, cioè, i Comuni potrebbero ricevere cinque milioni di richieste (questa la stima dei potenziali beneficiari secondo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

Da 60 a 135 euro

Quanto vale il bonus

Il bonus avrà un valore variabile. Lo sconto sulla bolletta dipende dai componenti del nucleo familiare: 60 euro all'anno per 1-2 componenti; 78 euro all'anno per 3-4 componenti e 135 euro all'anno per le famiglie che superano i 4 componenti

I requisiti economici

Per usufruire dell'agevolazione sulle bollette per l'energia elettrica è necessario che il nucleo familiare abbia un Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente) entro l'ammontare di 7.500 euro. Una famiglia composta da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra, per esempio, nella soglia Isee di 7.500 euro se ha un reddito annuo lordo che si colloca a circa 23.400 euro

resta sul tappeto la questione economica. Non sono mai arrivati, infatti, dal ministero dell'Economia i fondi previsti dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo 1, commi 302 e seguenti) per coprire gli oneri sostenuti dai Comuni nella gestione delle procedure di accesso al bonus (il bonus in sé è invece finanziato da una componente tariffaria aggiuntiva a carico degli utenti "non disagiati" del servizio elettrico). Così, al fine di mettere in piedi e gestire fino al 2010 la piattaforma informatica, l'Anci sta usando sette milioni di euro che sono stati anticipati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in base a una convenzione tra i due enti), che però dovranno essere restituiti non appena arriveranno i fondi statali.

Il bonus sulle bollette elettriche segue, per ora, un percorso indipendente rispetto alla social card introdotta dalla legge 133/08, benché quest'ultima sia stata pensata anche per far fronte al «costo delle bollette energetiche» per i cittadini «in condizione di maggior disagio economico».

Disoccupazione

Intermittenti l'indennità è circoscritta

L'indennità di disoccupazione, per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, potrà essere riconosciuta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Lo precisa e lo ribadisce l'Inps con messaggio 2486 dopo che erano sorti alcuni dubbi sull'applicazione delle disposizioni della circolare 41/2006.

Ancora: nel caso di contratti di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, non va corrisposto il trattamento di disoccupazione per il periodo in cui il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività percependo l'indennità di chiamata (si veda interpellato protocollo 3147/2005). Se invece il contratto di lavoro intermittente